

sorvegliata dallo Stato e cioè:

- a) - tasso d'interesse: 8% (otto per cento) annuo;
- b) - durata dell'ammortamento in relazione alla durata del contributo statale che assiste l'operazione e cioè anni 35 al massimo;
- c) - applicazione del sistema delle annualità discontinue, nel senso che l'ammortamento avrà luogo - nei primi venti anni - con una quota a carico delle Cooperative mutuarie in aggiunta all'annualità di contributo statale e per gli ultimi quindici anni - con la sola annualità di contributo statale; oppure - se richiesto dalle Cooperative mutuarie ed in via eccezionale - rispettivamente in anni venticinque e dieci, fermo restando, in ambedue i casi, che per i primi venti o venticinque anni sarà adottata la "semestralità non scontata" mentre per gli ultimi quindici o dieci anni il contributo statale sarà corrisposto ad "annualità posticipata";
- d) - spese legali e tecniche a carico delle Cooperative mutuarie;

3° - di dare mandato al Direttore generale stesso e, in sua vece, al Vice Direttore